

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LI

BARI, 8 MARZO 2020

n. 31



Atti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2020, n. 174

Rimozione urgente serbatoio criogenico presso il DEA di Lecce ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica..... 17242

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2020, n. 175

Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.17244

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2020, n. 176

Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.17246

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2020, n. 177

Precisazioni sugli obblighi di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 8 marzo 2020, n. 176. 17248

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2020, n. 174

Rimozione urgente serbatoio criogenico presso il DEA di Lecce ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art. 32. Che dispone *"Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"* nonché *"Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni"*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alle necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone una assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 0033212 del 4 marzo 2020, il Direttore Generale della ASL Lecce ha rappresentato che:

- *"si rende necessario nell'immediato attivare il Pronto Soccorso del Nuovo DEA per mettere in campo ed attuare la rete sanitaria cercando di ridurre al minimo il contagio da Covid 19, con ulteriori interventi che riguardano l'ampliamento dei posti letto in isolamento e rianimazione, necessari in caso di diffusione di focolai del virus;*
- *è installato presso il DEA un serbatoio criogenico e le apparecchiature a servizio dello stesso, nell'area della Centrale dei Gas Medicinali, necessario per la sola fornitura dettagliatamente indicata nella deliberazione n. 2561 del 27 novembre 2018, limitatamente alle prove di funzionamento e alle operazioni di verifica e collaudo degli impianti installati dalla ditta (omissis) (con sub-appalto della ditta esecutrice dei lavori del nuovo ospedale)"*;
- *dette prove di funzionamento sono state effettuate nel corso del collaudo, già concluso, con acquisizione del Certificato Unico di Collaudo in data 18/12/2019, ritenendo così conclusa la fase relativa ai lavori, con conseguente presa in carico della struttura da parte dell'ASL, come da verbale del 21/12/2019;*
- *dopo diverse comunicazioni e diffide alla suddetta ditta (omissis), il serbatoio in argomento non è stato rimosso, impedendo la fornitura del farmaco da parte della Società già fornitrice dei gas medicinali presso il Presidio Ospedaliero Vito Fazzi;*
- *sono inutilmente decorsi i 5 giorni di termini di diffida effettuata dal Direttore Generale;*

- sono state, per ben due volte, rinviate le attività programmate per l'installazione del serbatoio fornito da (omissis) in virtù del contratto Rep. n. (omissis) del (omissis), registrato presso Agenzia delle Entrate di Bari il (omissis) al n. (omissis) serie (omissis), per la fornitura di ossigeno equiparato per legge a fornitura di farmaco specifico;
- il suddetto farmaco è indispensabile ai fini assistenziali stante le caratteristiche delle Unità Operative da attivare (rianimazione);
- il rinvio dell'attivazione della struttura DEA pregiudica di fatto la fruibilità assistenziale dei soggetti in pericolo in fase di emergenza sanitaria;

RITENUTO che le circostanze su esposte integrino i presupposti e le condizioni per provvedere in via d'urgenza alla tutela della salute pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833,

ORDINA

alla ditta (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., la rimozione *ad horas* del serbatoio criogenico e delle apparecchiature a servizio dello stesso, installate nell'area della Centrale dei Gas Medicinali, presso il nuovo DEA del Presidio Ospedaliero Vito Fazzi di Lecce, con ogni conseguenza di legge nel caso di inosservanza dell'ordine dell'Autorità.

La presente Ordinanza è trasmessa al NAS dei Carabinieri di Milano per la notificazione alla (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in (omissis) alla via (omissis) CAP (omissis).

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale.

Bari, addì 6 marzo 2020

EMILIANO

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2020, n. 175

Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art. 32. Che dispone " ... sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria" all'art.1 dispone di "evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza", con decorrenza dall'8 marzo 2020;

VISTO che gli organi di comunicazione hanno diffuso online la notizia della "fuga" da parte di centinaia di persone che, in vista dell'entrata in vigore del DPCM citato, hanno lasciato le città della Regione Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria";

CONSIDERATO che l'esodo di un così elevato numero di persone provenienti dalle zone cosiddette rosse potrebbe comportare l'ingresso incontrollato in Puglia di soggetti a rischio di trasmissione del virus, con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio della Regione Puglia;

CONSIDERATO che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

emana la seguente

ORDINANZA

Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla data del 7/03/2020, provenienti dalla

Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, **hanno l'obbligo**:

- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c. p., se il fatto non costituisce più grave reato).

I Prefetti territorialmente competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

La presente ordinanza è trasmessa ai Sindaci, ai Prefetti e ai .

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

Bari, addì 8 marzo 2020 ore 2,31

**Il Presidente
Michele Emiliano**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2020, n. 176

Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art. 32. Che dispone " ... sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 3;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia N. 175 dell'8 marzo 2020 ore 2,31;

CONSIDERATO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 8 marzo 2020 reca un testo emendato rispetto a quello diffuso in data 7 marzo 2020 prima della sua sottoscrizione;

CONSIDERATO che il citato DPCM dell'8 marzo 2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, all'art. 1 dispone di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza", con decorrenza dall'8 marzo 2020;

CONSIDERATO che, richiamate integralmente le motivazioni di cui alla citata ordinanza N. 175 dell'8 marzo 2020 alle ore 2,31 è tuttavia necessario rettificarla;

CONSIDERATO che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità, a parziale rettifica della ordinanza N. 175 dell'8 marzo 2020 alle ore 2,31,

emana la seguente

ORDINANZA

Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla data del 7/03/2020, provenienti dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, per rientrare e soggiornare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, **hanno l'obbligo:**

- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c. p., se il fatto non costituisce più grave reato).

I Prefetti territorialmente competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

La presente ordinanza è trasmessa ai Sindaci, ai Prefetti.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

Bari, addì 8 marzo 2020 ore 11,30

**Il Presidente
Michele Emiliano**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2020, n. 177

Precisazioni sugli obblighi di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 8 marzo 2020, n. 176.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art. 32. Che dispone " ... sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, all'art. 1 dispone di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia N. 176 dell'8 marzo 2020 con la quale, per tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla data del 7/03/2020, provenienti dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, per rientrare e soggiornare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, è stabilito l'obbligo:

- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

CONSIDERATO che è necessario precisare che da tale obbligo sono esentati:

gli addetti ai trasporti di merci sia per conto proprio che per conto di terzi, i trasfettisti abituali, i dipendenti di aziende edili e/o impiantistiche che operano in cantieri situati nelle zone medesime o che devono recarsi in strutture ubicate in tali zone per esigenze legate alla manutenzione di impianti e/o apparati in esecuzione di contratti di fornitura e/o appalto, il tutto da e per le zone di cui all'art. 1 del DPCM dell'8/03/2020.

CONSIDERATO altresì che situazioni particolari, diverse da quelle su descritte, saranno valutate volta per volta dalle autorità prefettizie competenti

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

emana la seguente

ORDINANZA

Sono esentati dall'obbligo di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia N. 176 dell'8 marzo 2020:

- gli addetti ai trasporti di merci sia per conto proprio che per conto di terzi, da e per le zone di cui all'art. 1 del DPCM dell'8/03/2020;
- i trasfettisti abituali, da e per le zone di cui all'art. 1 del DPCM dell'8/03/2020;
- i dipendenti di aziende edili e/o impiantistiche che operano in cantieri situati nelle zone medesime o che devono recarsi in strutture ubicate in tali zone per esigenze legate alla manutenzione di impianti e/o apparati in esecuzione di contratti di fornitura e/o appalto, da e per le zone di cui all'art. 1 del DPCM dell'8/03/2020;

Situazioni particolari, diverse da quelle su descritte, saranno valutate volta per volta dalle autorità prefettizie competenti.

I Prefetti territorialmente competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.



La presente ordinanza è trasmessa ai Sindaci, ai Prefetti.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

Bari, addì 8 marzo 2020 ore 13,26

**Il Presidente
Michele Emiliano**



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)